STATUTO DELL ' ASSOCIAZIONE

MANIFESTAZIONI RICREATIVE CARONA

Nome, sede, scopo

Art. 1 Nome

MANIFESTAZIONI RICREATIVE CARONA è una associazione apolitica, apartitica e aconfessionale ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del CS.

Art. 2 Sede

La sede dell'associazione è Carona e, per indirizzo, il domicilio è fissato al domicilio delsegretario.

Art. 3 Scopo

L'associazione ha il duplice scopo

- di promuovere manifestazioni di carattere ricreativo per la popolazione di Carona e,per conseguenza,
- di tenere vivi i legami di amicizia fra la popolazione del borgo.

Membri

Art. 4 Soci

E' membro di diritto colui che, domiciliato a Carona, paga regolarmente la tassa annuale. Su proposta dell'assemblea possono essere ammessi quali membri anche persone domiciliate fuori comune che sono legate in modo particolare a Carona. Essi pagano la tassa prevista per i soci.

Art. 5 Dimissioni e radiazioni

L'uscita dall'associazione ha luogo in seguito a dimissioni scritte inviate al comitato o per radiazione. Il socio che per due anni non paga la tassa, benchè sollecitato alla fine di ogni anno, verrà radiato dalla lista dei soci.

Organi

Art. 6 Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale
- il comitato
- la commissione di verifica dei conti.

L'assemblea generale

Art. 7 In genere

L'assemblea generale deve essere convocata dal comitato almeno una volta all'anno.Vi fanno parte di diritto tutti i soci.

Art. 8 Diritto di convocazione dei soci

L'assemblea generale dovrà pure essere convocata quando almeno venti soci ne facciano domanda scritta al comitato.

Art. 9 Norme per deliberare

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammesso il voto per procura scritta, purchè ogni socio non rappresenti più di tre voti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Non sono richiestii due terzi che per le modifiche statutarie e lo scioglimento. Le elezioni devono essere fatte a scrutinio segreto, a meno che l'assemblea non scelga all'unanimità altro metododi votazione.

Art. 10 Organizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal segretario.

Art. 11 Competenze

Sono di competenza dell'assemblea le decisioni che non competono espressamente alcomitato. In particolare essa

a) Nomina il comitato
b) Nomina la commissione di verifica dei conti
c) Ratifica l'ammissione e la radiazione dei soci
d) Decide l'ammontare della tassa sociale
e) Discute il resoconto annuale ed è competente per la relativa approvazione
f) Decide eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione
g) Può attribuire, per speciali meriti acquisiti, la carica di presidente emerito.

Art. 12 Forma della convocazione

L'assemblea è convocata mediante lettera a tutti i soci almeno 15 giorni prima. L'avvisodi convocazione conterrà l'elenco delle trattande. Proposte individuali da parte dei socidovranno essere dirette al comitato per iscritto.

Il comitato

Art. 13 In genere

Il comitato è composto di membri nominati dall'assemblea fra i soci attivi per un periodo di due anni e sempre rieleggibili. Esso designa, nel suo seno, un presidente, unvicepresidente, un segretario, un cassiere e i membri della commissione tecnica. Il numero dei membri del comitato non può superare le 11 (undici) unità o discendere aldi sotto di 5 (cinque).

Art. 14 Competenze

Al comitato è affidata la gestione degli affari sociali. Esso cura l'esecuzione degli statuti e presenta ogni anno, la prima volta per la fine di dicembre 1979, un rendiconto dell'attività e finanziario all'assemblea. Il comitato rappresenta l'associazione di fronteai terzi e provvede alla liquidazione degli affari correnti. A questo scopo, allorquando lamole di lavoro lo giustifichi, esso si può avvalere della collaborazione di speciali commissioni designate dallo stesso comitato cui dovrà appartenere almeno un membrodel comitato.

Art. 15 Convocazioni

Il comitato si riunisce dietro convocazione del presidente o, in mancanza di questo, dalvice-presidente a loro giudizio, oppure ogniqualvolta tre membri ne facciano domandascritta.

Art. 16 Quorum

Per la validità delle deliberazioni del comitato occorre la presenza di almeno tre membri. Se il comitato si compone di 7 o più membri è necessaria la presenza di almeno5 membri; a parità di voti il presidente decide.

La commissione di verifica dei conti

Art. 17 Composizione

La commissione di verifica dei conti è eletta dall'assemblea generale per un periodo di due anni ed è composta da due membri. Questi devono essere scelti fra i soci dell'associazione, non possono però essere contemporaneamente membri del comitato.

Art. 18 Competenze

Essa ha il diritto di esaminare lo stato finanziario dell'associazione in qualunque epoca,nonché l'obbligo di presentare un rapporto all'assemblea sui conti allestiti dal comitato.

Finanziamento delle attività e destinazione delle eventuali eccedenze

Art. 19 Finanziamento

Le manifestazioni, ad eccezione dei casi contemplati nell'art. 21 di questo statuto, devono essere organizzate in modo tale da permettere, con un loro regolare svolgimento, la copertura dei relativi costi.

Art. 20 Compenso ai collaboratori

I lavori eseguiti dai membri del comitato, delle speciali commissioni e della commissione di verifica dei conti non vengono, per principio, retribuiti. Deroghe a questa regola possono essere concesse, di volta in volta, dal comitato per prestazioni professionali prestate da uno dei membri. Resta comunque alla libera discrezione del comitato offrire, alla conclusione di una riuscita manifestazione, un rinfresco o uno spuntino ai membri che hanno collaborato. Gli stessi vengono designati, su proposta diun membro, dal comitato.

Art. 21 Destinazione delle eventuali eccedenze

Le eccedenze finanziarie delle singole manifestazioni servono avantutto alla copertura di eventuali deficit di altre manifestazioni. Nell'organizzazione di particolari manifestazioni a carattere popolare e a beneficio della popolazione di Carona (ad esempio : castagnata, festa del San Nicolao) si possono prevedere prezzi particolarmente ridotti o prestazioni gratuite dell'associazione.

E' inoltre lasciata alla libera discrezione del comitato la formazione di un adeguato fondo cassa per cautelarsi contro eventuali futuri deficit. Questo fondo non potrà comunque superare i franchi 3'000.- (tremila). Eventuali eccedenze saranno da destinare in un termine di 4 mesi ad una delle seguenti cause:

a) organizzazione di manifestazioni popolari come sopra descritto

b) beneficienza

Nel caso di fissazione di devoluzioni di beneficienza il comitato può decidere solo se sono presenti i due terzi dei membri. Gli enti beneficiari devono essere scelti rispettando un'adeguata rotazione fra le seguenti categorie:

- Associazioni e società locali e/o attive a Carona
- Associazioni e organizzazioni benefiche cantonali.

Manifestazioni Ricreative Carona

Scioglimento

Art. 22 Maggioranza

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deciso da due terzi dei voti rappresentati all'assemblea.

Art. 23 Destinazione del patrimonio sociale

L'ultima assemblea generale deciderà sulla destinazione da darsi all'eventuale saldo attivo dell'associazione, che in ogni modo dovrà essere devoluto in conformità dell'articolo 21 del presente statuto.

Statuto approvato nell'assemblea dei soci in data 10 settembre 1980 e modificato dall'assemblea generale ordinaria del 18 settembre 2016.

Carona, 19 settembre 2016

Per il comitato

Il presidente	Il segretario
Ernesto Rodoni	Paolo Bernasconi